

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2021, n. 1-4097

L.R. 50/94 e L.R.67/95 Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Governo della Repubblica di Capo Verde per la promozione delle relazioni e per il sostegno di attività di sviluppo.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

- la Legge regionale 50/1994 “Iniziativa per l'attuazione di Accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri - Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia“ prevede all'articolo 1 che la Regione, per l'attuazione delle competenze proprie e nel rispetto delle Direttive emanate dal Governo, possa definire, previa intesa governativa, Accordi di collaborazione con entità istituzionali di Paesi esteri e che tali Accordi sono stipulati di preferenza con quelle Nazioni in cui, tra le altre, si rendono opportuni interventi per lo sviluppo delle economie locali nell'ambito degli Accordi internazionali nord sud est ovest;
- per la realizzazione delle finalità previste dalla Legge regionale 67/1995 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale", la Regione Piemonte, in base all'articolo 3 della stessa, interviene realizzando, promuovendo o sostenendo iniziative:
 - a) culturali, di ricerca e di informazione;
 - b) di educazione e sensibilizzazione della comunità regionale;
 - c) di formazione;
 - d) di cooperazione internazionale con i PVS e i PECO;
 - e) di emergenza e soccorso a favore di popolazioni colpite da calamità eccezionali o conflitti armati, nonché per ristabilire dignitose condizioni di vita e di solidarietà;

dato atto che la Regione ai sensi di tale Legge ha sviluppato, a partire dal 2004, un significativo programma di attività di cooperazione nelle isole di Capo Verde e che per l'indirizzo e la realizzazione delle attività previste diverse delegazioni di Amministratori piemontesi e di Autorità nazionali di Capo Verde si sono incontrate nei due Paesi ribadendo i legami di amicizia e di collaborazione che hanno sempre caratterizzato le relazioni tra i due territori;

considerato che dal 2004 al 2019 i progetti di cooperazione allo sviluppo, sostenuti dalla Regione Piemonte nella Repubblica di Capo Verde, sono stati 33 e tra questi il progetto “Miglioramento della produzione agro-zootecnica nell'isola di Sant'Antao – Repubblica di Capo Verde” realizzato dalla Regione Piemonte e dall'Università di Torino con il finanziamento del Ministero degli Affari Esteri;

tenuto conto che in occasione della visita a Torino del Primo Ministro del Governo di Capo Verde il 5 novembre 2019 e in quella del Presidente della Regione a Capo Verde il 23 gennaio 2020 è stata confermata la volontà di mantenere e rafforzare le particolari relazioni tra i territori, anche sottoscrivendo un apposito Accordo di Collaborazione per sviluppare iniziative comuni in particolare in ordine ad attività di formazione, gestione e *governance* delle risorse idriche, formazione in campo agricolo con particolare attenzione al settore vitivinicolo nonché a sostegno alla iniziative di cooperazione delle Amministrazioni Locali e scambi economici tra realtà imprenditoriali;

dato atto che:

- l'Accordo sarà attuato sulla base di progetti che saranno predisposti appositamente anche con il supporto di attori del territorio piemontese e capoverdiano che hanno le specifiche competenze nei settori sopraindicati e che per il sostegno alle iniziative di Partenariato Territoriale, così come

definiti ai sensi dell'articolo 9 della Legge 11 agosto 2014 , n. 125. "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" si procederà attraverso procedure di evidenza pubblica previa adozione di idonei provvedimenti deliberativi;

- l'Amministrazione regionale, con apposita comunicazione del 20.12.2019 (ns. prot 24431) ha informato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'avvio delle trattative con il governo della Repubblica di Capo Verde sottoponendo una prima ipotesi di Accordo;

considerato che a seguito di concertazione con gli Uffici competenti del Governo italiano si è pervenuti alla determinazione di un testo concordato anche con il governo Capoverdiano, redatto in lingua italiana e in lingua portoghese allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che con nota prot. n. 4921 del 29/04/2021 si è richiesto, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, articolo 6 della Legge 5 giugno 2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", il conferimento dei pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della Legge 12 febbraio 1974, n. 112 al Presidente della Regione Piemonte on.le Alberto Cirio;

preso atto che con nota prot MAE00796922021-06-09 del 09 06 2021 è stata comunicata l'autorizzazione, sottoscritta dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Presidente della Regione Piemonte a firmare l'Accordo di Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Governo della Repubblica di Capo Verde ai sensi di quanto previsto dal citato comma 3, articolo 6 della Legge 5 giugno 2003 n. 131.

Attestata l'assenza di effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificato dalla D.G.R. 1-3361 del 14 Giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare lo schema di Accordo di Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Governo della Repubblica di Capo Verde, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto dal Presidente della Regione Piemonte, autorizzato alla firma dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi del comma 3, articolo 6 della Legge 5 giugno 2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- 2) di rinviare a successive deliberazioni l'attuazione dell'Accordo e la definizione di eventuali attività e progetti che richiedono specifici stanziamenti;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

LA REGIONE PIEMONTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CAPO VERDE

La Regione Piemonte della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde, di seguito denominate le Parti,

CONSIDERATO che la Regione Piemonte ha sviluppato, a partire dal 2004, un significativo programma di cooperazione finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative dei Comuni, delle Istituzioni religiose e delle Organizzazioni della società civile piemontese nelle isole di Capo Verde-

CONSIDERATO che nel predetto programma si iscrive un importante progetto di cooperazione delegata denominato “Miglioramento della produzione agro-zootecnica nell’isola di Sant’Antao – Repubblica di Capo Verde”, realizzato in partenariato con il Ministero dell’Agricoltura capoverdiano e l’Università degli Studi di Torino, grazie a un finanziamento della DGCS del MAECI;

VISTO che per l’indirizzo e la realizzazione delle attività previste diverse delegazioni di Amministratori piemontesi e di Autorità nazionali di Capo Verde si sono incontrate nei rispettivi Paesi ribadendo i legami di amicizia e di collaborazione che hanno sempre caratterizzato le relazioni tra i due territori;

PRESO ATTO che tali legami sono stati riconfermati in occasione della visita a Torino del Primo Ministro del Governo di Capo Verde il 5 novembre 2019;

CONSIDERATO che durante gli incontri ufficiali è stata richiamata l'opportunità di predisporre e sottoscrivere un apposito Accordo di collaborazione per sviluppare iniziative comuni in ordine ad attività di formazione, gestione delle risorse idriche e scambi economici. ;

VISTO l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125, il presente Accordo si applica in osservanza della Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e nel rispetto della normativa nazionale ed europea;

VISTA la Legge 131/2003 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001" e in particolare il comma 3 dell'articolo 6;

VISTA la L.R. 50/94 "Iniziativa per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri - Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia";

VISTA la L.R. 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale";

concordano quanto segue:

Art. 1

Obiettivi e finalità

Le Parti riaffermano l'utilità e l'importanza della continuità e dell'approfondimento delle loro relazioni di collaborazione.

Le Parti, con questo spirito, decidono di lavorare insieme nei campi di intervento di competenza regionale per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'interesse delle rispettive cittadinanze.

Art. 2

Rispetto delle leggi, regolamenti e obbligazioni internazionali

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché in conformità con gli obblighi internazionali e, per la Parte italiana, con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Art 3

Attività di collaborazione

La collaborazione tra le Parti sarà realizzata attraverso le seguenti attività:

- a) promozione della reciproca conoscenza e delle relazioni bilaterali anche attraverso la partecipazione di entrambe le Parti ad eventi e manifestazioni nei rispettivi territori;
- b) facilitazione dei contatti tra istituzioni similari di entrambe le Parti al fine di promuovere gli scambi di esperienze nei settori ritenuti di interesse comune;
- c) coordinamento delle iniziative e dei progetti di interesse comune in fase di impostazione, di progettazione e di attuazione;
- d) promozione delle relazioni tra i soggetti competenti nei rispettivi territori per lo sviluppo delle attività relative a:
 - formazione professionale in ambito agrozootecnico e di trasformazione dei relativi prodotti,
 - gestione delle risorse idriche e delle iniziative di “*sanitation*”,
 - collaborazione per l’organizzazione di eventi sul territorio regionale per la promozione dello scambio in ambito economico e la collaborazione delle piccole e medie imprese.

Art. 4

Modalità esecutive

Al presente Accordo sarà data attuazione attraverso la conclusione di specifici Protocolli d’Intesa tra le Parti, nei quali: (a) saranno indicate le Istituzioni competenti per l’attuazione nei rispettivi territori; (b) saranno dettagliati obiettivi, modalità di lavoro, azioni, finanziamenti e responsabilità reciproche.

Art. 5

Finanziamento

Tutte le attività previste o scaturenti dall’attuazione del presente Accordo troveranno copertura nel bilancio delle Parti e, per Parte italiana, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Art. 6

Verifica

La Parte italiana provvederà ad informare annualmente l’Ambasciata italiana competente per territorio sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Accordo.

Art. 7

Modifiche e integrazioni

Il presente Accordo potrà essere modificato con mutuo scritto assenso tra le Parti e, per Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Accordo.

Art. 8

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia nell'interpretazione o applicazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti

Art. 9

Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore alla firma ed avrà una durata di 5 (cinque) anni. Esso potrà essere rinnovato per iscritto, previo mutuo consenso delle Parti e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento inviando una notifica all'altra Parte. La denuncia del presente Accordo non comporterà l'interruzione dei progetti in atto.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in 2 (due) originali, ciascuno in lingua italiana e in lingua portoghese, tutti i testi facenti egualmente fede.

. Fatto a... ..

il

Per la Regione Piemonte

Per il Governo della Repubblica di Capo Verde

Il Presidente

Il Primo Ministro